(13

PE' CONIUGI

D. FABIO MARTUCCI E D. NICOLETTA ABENANTE

NELLA TERZA CAMERA DELLA G. C. CIVILE
DI NAPOLI.

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE.

		Pag.
	Introduzione	5
§. 1.	Introduzione del giudizio attuale	7
§. 2.	Nozioni preliminari di fatto per intelligenza e risoluzione della presente controversia	8
CAPO I.	Discussione teorica	10
§. 3.	Idee preliminari nascenti dalla legge, applicabili alla causa attuale	ivi
CAPO II.	Primo aspetto dell'amministrazione - Danni arrecati per omissioni colpevoli - dal 1834 al 1837 . .	14
§. 4.	Degradazioni dei fondi	ivi
§. 5.	Osservazioni in ordine al palazzo di Rossano . .	18
§. 6.	Osservazioni relative al grande giardino di agrumi messo nel comune di Corigliano.	19
§. 7.	Reste attive dell'amministrazione non esatte . . .	20
CAPO III.	Secondo aspetto della gestione del sig. Romano - Operazioni dolose e colpevoli - Conseguenze funeste per gli amministrati	23
§. 8.	Origine di tutt'i trascorsi dell'amministratore - Collusione con Raffaele de Mauro per conchiusa società di lucri	ivi
§. 9.	Dimostrazione di fatto degl'indicati assunti - Garantia prestata dal sig. Romano a favore del sig. de Mauro.	25
§. 10.	Risposta ad una obbiezione - Forza del giudicato del 18 marzo 1839.	27
§. 11.	Aggiudicazione delle salme 200 di olio in favore di Raffaele de Mauro per lo ricolto del 1836 . .	30
§. 12.	Maggiore conferma di questo assunto	34
§. 13.	Operazioni dell'amministratore vessatorie contro il solo coerede Fabio Martucci - Condotta diversa e contraria di quella serbata verso dell'altro coerede sig. Mauro	37
§. 14.	Depositi fatti dall'amministratore nella Real Cassa	

Digitized by Google

di Ammortizzazione 42
§. 15. Onorario eccessivo del sig. Romana 43
CAPO IV. Domanda di rimozione 44
§. 16. È sempre ammessibile ivi
§. 17. Persona suscettibile a sostenere le parti di amministratore 45
§. 18. Somma e conchiusione di tutta la causa 46

Digitized by Google

INTRODUZIONE.

Giace la famiglia Abenante, ricca per estesi possedimenti, è già gran tempo, sotto il peso di straniera amministrazione.

Da prima, e sino all'anno 1834 l'à tenuta in cura Niccola Lefosse. Gl'interessati però videro di buon ora la segnalata trascuranza di costui nella custodia dei fondi, feconda origine di dannose conseguenze. Cercarono di apprestarvi un rimedio quanto celere tanto sicuro, ed il praticarono: chiesero dal tribunale che per coteste colpe si rimuovesse, e l' ottennero.

Assunse l' uffizio in sua vece Michele Romano che lo sostiene tuttora. Costui in su le prime stimò suo patrimonio esclusivo i beni de' suoi amministrati e semplice occupazione lucrativa il suo incarico. Non pensò che a godersi il suo vistoso onorario, a largire simpatia e deferenze, a punire di aspri litigî coloro tra' coeredi che più scontentavano della sua condotta, a sperdere gran parte delle rendite in piati ingiusti ed infruttuosi, niente pensando al ristoro dei predî urbani e de' fondi rustici, principal motivo delle disgrazie del passato amministratore.

Si fu allora che i coniugi Fabio Martucci e Niccoletta Abenante, che per ragioni proprie e per altre prese in cessione da diversi coeredi rappresentano un besse del retaggio di Barnaba ed Emmannele Abenante, chiesero che Romano, fatto ancor più colpevole di Lefosse, si esonerasse. Scosso dalla minaccia della domanda, e

Digitized by Google

destato dal timore del danno pensò alle difese; nè seppe il suo ingegno rinvenirne più positive ed opportune, che nello abbandonarsi tra le braccia di altro coerede a nome Raffaele de Mauro marito di Rosa Abenante, terza figlia del barone Emmanuele. La coscienza delle sue colpe resero preferibile la turpitudine del disegno. Romano per declinare un rovescio inevitabile e per farsi scudo della mal compera protezione, tutto sacrificò da quel momento al suo particolare vantaggio, mettendo in non cale onore, beni, risorse, e rendite amministrate - Egli come più basso verrà chiarito si strinse in società di speculazioni col coerede Mauro, gettandogli in grembo per via di collusioni quasi tutt' i prodotti de' beni amministrati. E la voglia immoderata del lucro e dell' aiuto che si prometteva da costui ruppe anche i ritegni dell' apparente convenienza sino a farlo stipular per lui garantia solidale, nientemeno che per ducati 26000 ad occasione della redenzione di un credito che il de Mauro faceva a danno della famiglia, e che poi à in gran parte soddisfatto con le rendite della medesima.

Compiuto questo primo disegno, ed acquistato un presidio contro la dimanda di rimozione, si rivolse (come era naturale che avvenisse) contro di quel coerede che gli mosse la lite, vale a dire Martucci, a danno del quale si vedrà quanti eccessi à operato l'amministratore, tutto posponendo all' ampio sfogo dell' odio e del livore. Laonde naturalmente si scorgerà nel cammino dell' amministrazione un doppio aspetto della condotta di Romano: il primo precedente alla dimanda di rimozione cioè sino al 13 settembre 1836; il secondo dopo della medesima sino al presente. In quello apparirà l'amministratore responsabile per fatti di *omissione*, perchè trascurato, infingardo, e non voglioso di altro che del suo premio. In questo si troverà ancor più re-

sponsabile per fatti commessi, perchè operoso, trafficatore delle rendite, fabbro di qualunque deferenza, persecutore asprissimo del coerede Martucci. Questi tratti, co' quali abbiamo adombrato le forme del presente giudizio e la persona del sig. Romano saranno fedelmente delineati in un quadro evidentissimo, allorchè ci occuperemo in luogo proprio della discussione delle principali partite del conto.

§. 1. Introduzione del giudizio attuale.

I coniugi Martucci ed Abenante chiesero da prima la esonerazione del sig. Romano, che non fu accolta perchè prematura e senza indagine della condotta dell' amministratore. I primi giudici ordinarono che rendesse il suo conto, che rese in effetti, e che comprendeva lo spazio di tre anni, cioè dal 1834 giorno della nomina sino al 1838. Questo conto è stato ritualmente discusso, e nel corso della discussione e nel riportare la causa alla decisione del tribunale gli attori ànno aggiunto, ripetendo, la domanda della rimozione.

Il tribunal civile con sentenza del 30 aprile del volgente anno, appena lambendo superficialmente il conto e le ragioni apposite ed efficaci degli opponenti à ritenuto come giustificate le partite di esito, ed à imposto che tra due mesi dimostrasse l' amministratore di aver praticato il possibile per riscuotere le vistose reste che egli porta inesatte.

Di questa sentenza è appello da parte de' signori Martucci ed Abenante.

Verrà quindi dimostrato:

I. Che per legge presta l' amministratore verso dei suoi rappresentati anche la colpa lieve, sia in *committendo*, sia in *omittendo*.

II. Che Romano gravi danni abbia arrecato sia

omittendo le parti essenziali del suo dovere, sia operando dolosamente e con massimo pregiudizio dei suoi amministrati.

III. Che ben siesi promossa la dimanda della rimozione per esser questa incidentale ed esercibile a misura della censurabile condotta dell' amministratore medesimo in qualunque periodo della sua gestione.

§. 2. Nozioni preliminari di fatto per intelligenza e risoluzione della presente controversia.

Gli attuali contendenti sono i coniugi Fabio Martucci e Nicoletta Abenante da un lato; Raffaele de Mauro e Rosa Abenante, infine i coniugi Giuseppe de Russis e Concetta de Mauro dall' altro. In mezzo agli urti sta Romano che si governa con gli accidenti della fortuna. La misura delle azioni essendo l' interesse, diviene necessario per conoscere la influenza di ciascuna parte in giudizio persuadersi della quantità ed intensità de' diritti che rappresenta. Questa calcolazione, che diremo costituente il fondamento delle rispettive pretensioni e difese è ben nota alla terza camera della G. C. civile, poichè nel 25 di settembre del cadente anno conobbe da vicino le particolari appartenenze de' coeredi Abenante nel giudizio di divisione, compiuto con sua decisione di quel giorno. È indubitato che la gran massa de' beni divisibili, ed ora amministrati da Romano quasi tutta si pertenga alle due eredità di Barnaba e di Emmanuele Abenante: ambe trasfuse sul capo delle tre figliuole di quest' ultimo, a nome Nicoletta, Serafina, e Rosa. È pur dimostrato, che Martucci è cessionario del triente spettante a Serafina predefunta, del quale un quinto e mezzo à ceduto a Raffaele de Mauro; per modo che sette once rappresentano i coniugi Martucci ed Abenante, e cinque gli altri de Mauro

ed Abenante. I primi sono pur creditori privilegiati della famiglia di oltre a duc. 18000 per cessioni riportate dal consultor Capone e da varî avvocati, e de Mauro rappresenta anche esso come cessionario della Real Cassa di Ammortizzazione un resto di credito in duc. 17000. Martucci però anche per propria fortuna è opulente proprietario di Rossano, e de Mauro nulla possedeva del suo, pria di menare in moglie Rosa Abenante: nozze che gli àn procurato il modo di arricchire in pochi anni. In fine i coniugi de Russis e de Mauro non vantano diritti proprî, ma quelli che spettano a Serafina Abenante che essi rappresentano nella qualità tutoria. Or costei bene esili speranze può concepire sopra i beni della famiglia per ragion della eredità del cav. Gaetano suo padre. Come la Gran Corte rammenta, questi non altro può pretendere che il legato di duc. 5000 rimasogli da Barnaba, la nona parte de' beni di Lelio il vecchio, e la sesta di Francesco da Corigliano: tangenti assai scarse perchè provvenienti da limitati patrimonî. Ma la stessa terza camera della G. C. civile nel 25 settembre rimise le pretensioni della figlinola di Gaetano, e massime pel pagamento del legato alla formazione della massa, e dopo che si fossero contrapposte tutte le somministrazioni, anticipazioni, e liberanze che aveva preso Gaetano vivendo, e dopo spento, sua figlia, e le quali ammontavano per documenti dimostrativi a duc. 44000. Ed ànche la G. C. ritenne che a prescindere da' due conti, ai quali si trovava la stessa erede di Gaetano condannata per la tenuta amministrazione della famiglia negli anni 1814 e 1815 eravene anche un terzo gravissimo ed ingente, cioè pel negoziato rimaso da Barnaba nel 1804, e che ascende a duc. 396000, oltre di altre somme documentate in prosieguo, ed il quale è tuttavia in discussione davanti all' onorevole giudice D. Carmine Ferrarelli: esperimento difficile per la fi-

glia di Gaetano, mentre stanno contro di lei stipulati autentici, e nessuno appoggio valevole per discaricarsi da obbligazioni cotanto estese. Cosicchè nel presente giudizio la misura degl' interessi de' contendenti è confinata ne' diritti de' coniugi Martucci ed Abenante, e de' coniugi Abenante e de Mauro. In nessun conto debbe tenersi la voce della minore Serafina figlia di Gaetano, giacchè debitrice rimpetto ai condividenti. E stando a livellare le rispettive competenze de' veri interessati, ne consegue indubitatamente che i primi rappresentano sette once, e perciò maggiori ragioni essi vantano a fronte de' loro competitori. Ma messo dall'un de' lati questo calcolo, si rifletta che ora versiamo nel giudizio di censura sul conto dell'amministratore, e che sotto questo punto di vista, qualunque interessato (anche minimo) à il diritto di criticarlo, e di domandare al magistrato che da persona più fedele venissero curate le proprie sostanze. Premessi questi fatti, che legittimano il diritto de' coniugi Martucci ed Abenante richiedenti la rimozione, entriamo nella trattazione della causa anticipando alcuni principi di diritto regolatori della materia.

CAPO I.

Discussione teorica.

§. 3. Idee preliminari nascenti dalla legge, applicabili alla causa attuale.

L' azione esercitata da' coniugi Martucci ed Abenante riveste le forme della diretta *mandati* contro dell' amministratore Romano. Costui non presta gratuita l' opera sua, ma sì bene onerosa per larga mercede consentita da una parte de' coeredi, meno gli attori, in annui duc. 480, che valgon 1000 in un paese di lon-

tana provincia; per modo che risponde l'oneroso mandatario sig. Romano verso dei suoi committenti anche delle lievi colpe per espressa disposizione dell'art. 1864 delle LL. CC. concepito in questi termini: » *Il mandatario è tenuto non solamente per lo dolo, ma anche* PER LE COLPE *commesse nella esecuzione del mandato.*

Tal garentia però riguardo alle colpe è applicata meno rigorosamente a colui il cui mandato è gratuito, che a colui il quale riceve una mercede. La latitudine della estimazione della garantia che presta l'amministratore, o il mandatario è misurata da due estremi che sono gli elementi di questa calcolazione, cioè; il grado della diligenza che s'impiega, e la ricompensa che per questa si riceve dal mandatario.

Il testo dell'indicato articolo è desunto dalle leggi latine, nelle quali è dato ritrovar le regole di applicazione ai casi speciali. Queste si manifestano nelle seguenti parole. *A procuratore* (rescrisse l' Imperatore) (1), *dolum* ET OMNEM CULPAM, *non etiam improvisum casum praestandum esse, iuris auctoritate manifeste declaratur.*

In re mandata (2) *non pecunia solum cuius est certissimum mandati iudicium, verum etiam existimationis periculum est. Nam suae quidem quisque rei moderator atque arbiter non omnia negotia, sed pleraque ex proprio facit;* ALIENA VERO NEGOTIA EXACTO OFFICIO GERUNTUR. NEC QUICQUAM IN EORUM ADMINISTRATIONE NEGLECTUM, AC DECLINATUM CULPA VACUUM EST. E sopra di queste leggi, e delle altre concordanti illustri scrittori ànno esercitato il loro ingegno, dichiarandole

(1) *L. 13 Cod. mandati - L. 11 Cod. eodem - L. 8 §. X, e L. 9 ff. eodem.*

(2) *L. 21 Cod. eodem.*

in modo ragionevole e giusto. Tra i primi scrive Giovanni Domat (1). *I procuratori, ed altri amministratori sono obbligati e per onore, e per dovere di avere cura degli affari di cui si sono incaricati, e di usarvi non solo la buona fede,* MA EZIANDIO LA DILIGENZA ED ESATTEZZA.

Ed il Pothier (2) soggiunge che la ragione di tali precetti si è: *è che colui il quale s' incarica della gestione di un affare, s' incarica di tuttociò che è necessario per questa gestione, e per conseguenza di tutta la cura, e di tutta l' abilità che essa richiede:* SPONDET DILIGENTIAM ET INDUSTRIAM NEGOTIO PARAM. *Egli manca dunque alla sua obbligazione, allorquando egli non apporta per la gestion dell' affare tutta la cura, e tutta l' abilità che egli ha assunto di apportare, mediante l' accettazione che egli ha fatto del mandato;* E PER CONSEGUENTE EGLI DEV' ESSER TENUTO DE' DANNI E DEGL' INTERESSI CHE NE RISULTANO: e discettando più d'appresso il chiaro autore degli obblighi del mandatario prosegue (3): IL MANDATARIO È TENUTO NON SOLAMENTE DELLE COLPE *IN COMMITTENDO*, MA ANCHE DI QUELLE CHE SONO IN OMITTENDO. Chiuderà questa discussione una teorica magistrale dell' insigne Giovanni Voet (4) espressa nelle seguenti frasi. *Denique et damnum reparet dolo, (procurator vel mandatarius)* VEL CULPA QUACUMQUE, ETIAM LEVISSIMA, DATUM; *eo quod aliena negotia exacto officio geri debent, nec quicquam in eorum administratione neglectum ac declinatum culpa vacuum est. Et hoc est, quod Ulpianus quoque voluit in l. si pro-*

(1) *Leggi civili tom. 2 pag. 119 n. 4.*
(2) *Trattato del contratto del mandato cap. 2 art. 2.*
(3) *Ibidem n. 47.*
(4) *In Pandectas Lib. 17 tit. 1 mandati, vel contra n. 9.*

curatorem §. ultimo in medio ff. h. t. cum ait, mandatarium non teneri, si dolus non intervenerit nec culpa; sub CULPA *generaliter posita omnes culpae species complectens. Eo modo, quo id etiam factum in l. si negotia ff. De negotiis gestis. Quamvis enim Ulpianus scripserit, nihil amplius quam bonam fidem praestare oportere eum qui procurat,* L. *idemque* 10 ff. h. t. *ac in bona fide esse dicatur, qui dolo caret,* SCIENDUM TAMEN, PER BONAM FIDEM PRO SUBIECTA MATERIA DENOTARI ILLUD OMNE QUOD EX NATURA CONTRACTUS PRAESTARI DEBET: AC PROINDE CUM MANDATI NATURA EXACTISSIMAM IN MANDATARIO DILIGENTIAM DESIDERET, IDEOQUE MANDATARIUS SIMPLICITER SUSCIPIENDO MANDATUM SEMET OBLIGAVERIT AD PRAESTATIONEM EIUS, FIDEM DATAM NON IMPLET, NEC BONAM PRAESTAT FIDEM SI QUID MINUS DILIGENTER CURET. QUOD AUTEM SOLIUS CULPAE LEVIS IN MANDATO PRAESTANDAE MENTIO FIAT IN L. 23 *ff.* DE REG. IURIS, PARUM STRINGIT; CUM NON NEGETUR, ETIAM LEVISSIMAM IN MANDATUM VENIRE, IDEOQUE QUOD HUIC LEGI DEEST EX DICTIS *l.* 13 *et* 21 *Cod. h. t.* SUPPLENDUM EST. *Non obstat denique quod depositum solum dolum, et latam culpam recipiat. Id enim ita placuit, quia in deposito nihil gerendum, sed tantum aliquid custodiendum est, ad quam custodiam industria, et diligentia opus non est, adeoque sufficit dolum, et proximam dolo culpam abesse fidemque praestari: cum ex adverso quid in mandato gerendum suscipiatur, ad quod industria omnimodo desideratur, ac propterea fallit quoque hic illud mandantem de se queri suaeque facilitati imputare debere, quod negligentiori amico negotium commiserit; quippe quod in deposito quidem circa rem custodiendam locum habet; at non ubi quis peritiam gerendi expresse vel tacite professus est; cum suscipere non debuisset, quod non callebat, et in quo intelligebat, vel intelligere debebat suam imperitiam aut imprudentiam alteri*

Digitized by Google

damnosam fore (1). Volgendo al fatto le dottrine arrecate vedremo applicarsi queste a punto al signor Romano, che a creder nostro è macchiato del dolo e della colpa i più segnalati ed evidenti.

CAPO II.

Primo aspetto dell' amministrazione - Danni arrecati per omissioni colpevoli - dal 1834 *al* 1837.

§. 4. Degradazioni dei fondi.

È a sapere che il precedente amministratore Niccola Lefosse fu dimesso dal suo ufficio precisamente per la notevole trascuranza nella custodia de' fondi, e per deferenza a taluno de' coeredi, come minutamente si legge espresso nell'atto di citazione, nelle difese reciproche, e nella sentenza che accolse la dimanda (2).

In luogo del Lefosse fu nominato Romano, il quale prese possesso dell'amministrazione nel mese di novembre del 1834. E poiche egli vedeva che principal motivo della esonerazione del suo predecessore si fu la sensibile degradazione de' fondi così rustici che urbani, fu sollecito di far costare questo estremo di fatto, appunto per avere uno schermo sicuro alla responsabilità che avrebbe corso per questo capo della sua gestione. Egli nel verbale di possesso (3) che a lui diede l'usciere esecutore nell'epoca suddetta del 13 novembre 1834, si legge: *che lo stato de' latifondi*

---

(1) *Adde L. idem iuris 8. §. 1 infine ff. ad legem Aquiliam. Vinnium* Select. *quaest. Lib.° 1 cap. 52. Wissembach in pandect. h. t. n. 14.*

(2) *Fol. 1 e 18 v. 3 di Martucci.*

(3) *Fol. 57 e seguenti de' documenti di Romano in appoggio del conto.*

era miserevole, e grandemente degradato. Nel conto in disamina (1) ripete l'amministratore, che *furono a lui consegnati assai degradati i seguenti beni:* (li descrive tutti, e tra questi i lati-fondi Bucita, e Casello, massime risorse della famiglia) Egli stesso nel verbale di discussione, precisamente al numero 23 delle sue repliche confessa, che il palagio in Rossano *era abbandonato da tredici anni:* che il torrente Cuseria minacciava inondazione nel lati-fondo Lampa ed altre cose di simil fatta. Quindi si può conchiudere che l'amministratore Romano per fatto e per coscienza vedeva e risentiva l'obbligo che precedeva ad ogni altro del suo incarico, cioè di accorrere in tempo, e con la maggior prudenza possibile alle riparazioni urgenti che quei fondi richiedevano. Egli per opposto di nulla si diè pensiero sino al giorno 6 aprile 1837 (2) epoca nella quale fu ridestato dal giudizio di rimozione già contro di lui promosso sei mesi prima, cioè nel 28 settembre 1836 (3). In quella citazione affettò il signor Romano il pretesto di non aver potuto mai adempiere agli accomodi, a cagione del difetto di mezzi ne' primi momenti della sua amministrazione. Egli con nuovo esempio richiese una liberanza di ducati 3000, sia per rivalersi di ducati 1500 che asserì di suo credito sopra l'amministrazione, sia per invertirne altrettanti ne' ristori dei fondi, e per dispendi di liti. Questo novero era scritto in quella citazione memorata di sopra, e si richiedeva quella somma pria di avere esibito il conto.

Il tribunale con sentenza del giorno 19 febbraio

---

(1) *Fol. 2 a ter. v. 1 corrente di Martucci.*
(2) *Fol. 62 v. 20 di Martucci.*
(3) *Fol. 1 detto v. 2.*

1838 (1) ordinò che il conto dal signor Romano si rendesse, e si liberassero i duc. 3000 *per invertirli nelle riparazioni de' fondi amministrati*. Soggiunse che quelle operazioni si facessero sotto la direzione di un architetto che nominerebbe il tribunale civile di Cosenza. L'amministratore credendo di riparare così ai suoi torti, ed ai sensibili nocumenti cagionati ai coeredi à dato opera a quei restauri, e riporta ne' conti posteriori una somma spesa a questo riguardo di oltre ducati 2000 (2).

Or vediamo se mai è vero l'asserzione dell'amministratore di non aver avuto fondi disponibili sul cominciare del suo incarico cioè nel 1824, per quindi indurne la sua responsabilità consistente nella differenza del maggior dispendio arrecato per suo dolo, o almanco per latissima colpa agli amministrati. Egli che lamenta la povertà dell'amministrazione, porta *juxta posita* del bilancio del suo conto del primo anno, cioè dal 13 novembre 1834 al 31 decembre 1835 lo introito in duc. 2389, e gr. 39 e l'esito in duc. 2337 e gr. 12 (3); rimase dovendo perciò l'amministratore per introito superante l'esito duc. 52 e gr. 26, quindi è falso che mancavano i fondi all'amministratore, ma gli mancò piuttosto la volontà; giacchè come noi abbiamo osservato ne' primi tempi e sino al punto della domanda della sua rimozione visse assopito nella letergia, solo bramando di godersi passivamente l'annuo onorario di ducati 480. Nè le risorse consistevano nel solo introito superante l'esito nella somma indicata da lui medesimo; perciocchè tra gli esiti di quell'anno figura in primo

(1) *Vol. 4 fol. 39 di Martucci.*

(2) *Fol. 28 e 61, e 75 vol. 6 di Martucci, cioè dal n. 70 al n. 96 pel conto del 1838, e dal n. 42 a 61 pel conto del 1839.*

(3) *Fog. 9 a tergo Vol. 1. di Martucci.*

luogo la ritenzione del suo premio (1); ed un deposito da lui fatto nel dì 11 di settembre 1835 di ducati 1223 e gr. 64 (2); per modo che riunite queste due somme all'altra dell'introito superante l'esito in duc. 52 e gr. 26 l'amministratore teneva disponibili ai bisogni dell'amministrazione ed alle indifferibili accorrenze de' fondi duc. 1775 e gr. 90. Questa dimostrazione nasce *iuxta posita* del conto, il che significa fatto sicuro e confessione giuridica dello stesso amministratore. Se costui avesse esercitato le sue funzioni con retto divisamento avrebbe al certo per prima cura soccorso i fondi che reclamavano le sue provvidenze e che egli medesimo aveva rilevato; ma egli dimenticò tutto; imborsò il suo onorario, depositò il resto, ed intanto i fondi già depreziati per incuria del predecessore, e con questa caratteristica a lui consegnata, maggiormente deperivano per totale abbandono del signor Romano, il quale col danaro soverchio e soprabbondante in tasca lasciava rovinar tutto, non pensando che a sè medesimo. Se si fosse comportato in un modo diverso, come doveva per gli obblighi del mandato, cioè da buon padre di famiglia, senza fallo che avrebbe sovvenuto alle urgenze opportunamente, e con grande risparmio; il che costituisce il maggior debito dell'amministratore verso de' committenti, e lo nota di colpevole e di trascurato. Egli quindi deve veder cancellate le spese enormi che à fatto tardivamente a questo riguardo.

---

(1) *Fol. 9. ibidem.*
(2) *Fol. 17 detto vol. 1.*

Digitized by Google

§. 5. Osservazioni in ordine al palazzo di Rossano.

Dalle cose dette nel numero precedente ne consegue l' altro carico dell' amministratore per lo gran palazzo della famiglia in Rossano. Egli aveva conceduto in fitto lo stabile a Giovanni Carbone per due anni cioè pel 1835 e 1836 per la mercede di annni duc. 290. La consegna doveva aver luogo nel settembre del 1835 in buono stato locativo : trascurò di farlo, e l'inquilino dopo lungo giudizio sciolse il contratto (1) Ogni cosa sarebbe andata in regola, se fin dal 1834 avesse curato l' amministratore di rendere la casa locativa, invertendo a quest' oggetto quelle vistose risorse che di sopra abbiamo indicato di aver tra le mani. Nè poi è vero che il tremuoto avvenuto in quelle regioni avesse dato luogo al mancamento dell'amministratore , giacchè questo flagello operò nel 25 aprile 1836, cioè a dire un anno dopo della pattuita consegna ; che anzi quel disastro avrebbe meno imperversato, se riparato con accorgimento lo stabile, lo avesse ritrovato più resistente alle sue offese. Ma poi l' amministratore avvertiva come di sopra abbiamo riferito, che quel palazzo da tredici anni necessitava di soccorsi , ed egli che ciò sapeva , che registrava ne' verbali di possesso queste memorie, che lo avvertiva conchiudendo un contratto di locazione , che infine vi si obbligava, tutto scordando in un tratto mancò agl' impegni verso dell' inquilino , e de' suoi committenti. Ma questo non è tutto ; perciocchè posteriormente al tremuoto e sino a questo momento ad onta delle ripetute insistenze de' coniugi Martucci ed Abenante in via di proteste , nulla à voluto fare ostinatamente in ordine a questo stabile, e perciò egli ne' conti succes-

(1) *Fol. 199 , e seguenti vol. 2 di Martucci.*

sivi nulla porta di utile per questo cespite sempre ripetendo, e memorando gli effetti funesti del tremuoto. Che sia fallace l'asserzione lo dimostrano oltre ai fatti narrati, un quadriennio già scorso, dentro al quale molto poteva operare di bene l'amministratore; di più le dimore degli abitanti di Rossano, che ognuno vive tranquillamente sotto il tetto paterno; da ultimo l'affitto conchiuso direttamente da Vincenzo Martucci figlio di Fabio nel 20 novembre 1839 (1) per tre sole stanze ed un magazzino per annui ducati 50. Cade dunque la difesa dell'amministratore fondata sulla causa straordinaria del tremuoto per vedersi direttamente da uno degl'interessati locata una parte di quel palazzo, che si dice inabitabile. Ne segue, dalle premesse osservazioni che formi un debito del signor Romano il valore di cinque annate di pigione perduta alla ragione di duc. 290.

§. 6. Osservazioni relative al grande giardino di agrumi messo nel comune di Corigliano.

Assume l'amministratore nel suo conto (2) che questo fondo trovavasi fittato a Vincenzo Zunfini per lo estaglio di annui duc. 412, e per posteriore affitto da lui conchiuso nel 3 aprile 1835 averne elevato la mercede a duc. 480. Ognuno si attende un profitto da così belle operazioni, ma lo stesso amministratore conchiude di nulla avere esatto a motivo di un sequestro impostovi dal cav. Baldassarre Sollazzi per la somma di ducati 1715 e grana 61. Questa ruina è altra figlia di quella pronunziata trascuranza in cui sempre à vissuto sommerso l'amministratore. Non perchè vi sia

(1) *Fol. 254 vol. 1. di Martucci.*
(2) *Fol. 5 vol. 1. di Martucci.*

un sequestro su di un cespite, l'amministratore deve obbliarne la cura, soffrendo da un lato la dispersione di vistose rendite, e dall'altro l'accrescimento degl'interessi a pro del creditore. L'amministratore a questo fine, cioè per farsi opportunamente diligente, si ritiene i suoi duc. 480 di onorario ad onta di qualunqne pericolo e di qualunque necessità. Egli resosi operoso avrebbe ottenuto contro del conduttore la condanna al deposito dello estaglio; a questo modo diportandosi, il debito si sarebbe anche soddisfatto, giacchè questo è in duc. 1715 e grana 61, e l'ammontare di sette annate cioè dal 1831 al 1840 getta la somma di ducati 3224, talmente che di altri 1700 ducati avrebbe aumentato i provventi dell'amministrazione. Per contrario à dormito tre anni continui, e dorme tuttavia, contentandosi soltanto, al fragore della dimandata rimozione, di aver gettato nel 1837 come egli dice nel conto una citazione per lo sviluppo di questa pendenza. Noi tutti sappiamo che trascurando le diligenze opportune, mal domandiamo dopo sette anni una somma multiplicata grandemente, quando non possiamo esigerne una minore attualmente. Ed al certo un'amministratore generosamente salariato non si raccomanda, allorchè si presenta così inerte e scordevole del proprio debito. Egli debbe uscir d'incarico da un lato, e dall'altro deve rimborsare i suoi amministrati del danno certo prodotto per sua incuria. E vedremo più basso qnando parleremo delle reste, che il pronostico si è avverato, perchè Zunfini non à più pagato un soldo.

§. 7. Reste attive dell'amministrazione non esatte.

L'amministratore porta nel suo conto una massa di reste non esatte nella somma di ducati 15839. 76 in danaro: in generi da Raffaele de Mauro in olio

salme 195, da Vincenzo Zunfini salme 4, e da Giuseppe Malagrinò in grani tomoli 72. Queste reste si compongono di taluni estagli dovuti dallo stesso Fabio Martucci e da suo figlio Vincenzo : dalle mercedi dovute dal Zunfini affittatore del giardino in Corigliano che fallacemente si riportano per soli duc. 1370, da Antonio Longo per la stessa causa de' beni di Girò ducati 340, da' figliastri di de Mauro duc. 1760. 47, da Niccola Falco duc. 2928. Giunto quì l'amministratore trascura di riferire in questa rubrica quelle ragguardevoli dovute da Francesco Pane congiunto ed aderente dalla famiglia del de Mauro, e tantomeno quelle dovute da Vincenzo Mazziotti : ambo doviziosi proprietarî di Rossano. Il primo è debitore di 13 salme di olio per lo affitto del fondo Casello, e di duc.3000 per mercede arretrata de' fondi di Rossano, Crepolati, e Paduli: il secondo di molte somme. Costoro erano debitori della passata amministrazione, e perciò lo sono della presente. In vero i conti renduti dal dimesso amministratore Lefosse indicano questi crediti, che trasanda avvisatamente l'amministratore Romano. Se nega questi fatti esibisca le carte, i conti e le liste di carico ricevuti dal suo predecessore e verrà chiarita quest'altra colpa interessante del sig. Romano. Invero è uno dei capi delle opposizioni al conto il non vedere concatenata la novella gestione ai termini della precedente, come era debito di praticarsi da Romano (1). L'amministratore di tutte queste somme vistose non à pensato mai, nè à curato di esigerle; e come appresso si vedrà la sola cura che à prediletto è stata quella di travagliare per ogni maniera di vessazione il solo Martucci perchè richiedente la sua esonerazione, e comunque vantasse un giudicato di condanna contro tutti i condividenti della

(1) *Fol. 18 vol. 1.*

famiglia per un credito privilegiato di duc. 14000. Come vien chiarito da' due conti posteriori del 1838, e 1839 (1) l'amministratore Romano à permesso che Falco ritenesse il suo debito, sol perchè gl' interessati vi si mostrarono contenti: che di Mauro compensasse i duc. 4500 importo delle salme 200 aggiudicatesi fin dal 1835 con taluni crediti non de' coeredi, nè verso di essi, ma di quella figlia di Gaetano Abenante debitrice invece della famiglia per enormi somme, siccome si è dimostrato sul principio del presente lavoro.

Per questa massa di danaro totalmente obbliata per anni interi da Romano l' istesso tribunale civile, abbenchè nel 30 di aprile con poca avvertenza giudicasse del conto, pur tuttavolta ordinò che per le partite di reste documentasse l'amministratore *con analoghi documenti nel termine di due mesi di aver fatto ogni opera per riscuoterle* (2). Non solo due mesi sono trascorsi, ma otto, e sino al presente nulla à giustificato per questo verso l'amministratore. Ma che il tribunale anche per questo capo abbia errato per avere interloquito invece di condannare, lo chiarisce lo stesso conto del sig. Romano, nel quale per queste reste arretrate fin dal 1824 nulla assume di aver fatto. E se il *totum posse* avrebbe dovuto precedere naturalmente il conto dato nel 1838 e che giugneva sino al 31 dicembre 1837; ozioso ed illusorio diveniva il sapere se alcuna cosa avesse operato l'amministratore per lo tempo trascorso, allorchè egli stesso ingenuamente dichiarava di nulla aver fatto rimanendo scoperte di giustificazione queste partite. Sembra perciò ragionevole induzione di dover egli esser condannato per lo

(1) *Fol. 23, e 55 citati del vol. 6 di Martucci.*
(2) *Fol. 201 vol. 1 di Martucci.*

importo di questi valori dimenticati per lo principio che risponde il mandatario de' danni avvenuti *etiam in omittendo.*

CAPO III.

Secondo aspetto della gestione del sig. Romano. - Operazioni dolose e colpevoli - Conseguenze funeste per gli amministrati.

§. 8. Origine di tutt' i trascorsi dell'amministratore. - Collusione con Raffaele de Mauro per conchiusa società di lucri.

Il signor Romano non fu ridesto dal tanto esiziale assopimento, che al grido della sua rimozione. Egli avendo a fronte un tanto pericolo, ed in petto la coscienza di meritarlo, poco confidando nella virtù della propria innocenza bramò un presidio alle sue colpe, e lo rinvenne in uno fra gl' interessati, cioè in Raffaele de Mauro, il quale trovatosi innestato nella famiglia, perchè marito in secondi voti di Rosa Abenante vedovata di Pietrantonio Toscano, nulla possedendo del proprio, facilmente condiscese a profittar dello altrui, e col favore sussidiario dell' amministratore, e senza alcuna risponsabilità volgere a suo vantaggio gran parte delle rendite amministrate. È pur notevole che de Mauro è germano di Concetta vedova del defunto Gaetano Abenante tutrice della sua figliuola Serafina, aspra ed eterna nemica delle figliuole ed eredi di Barnaba e di Emmanuele; cosicchè Raffaele de Mauro rappresenta tre persone animate da opposti interessi in questa scena di famiglia. Egli come marito di una coerede dovrebbe consuonare con le sorelle per la comune salvezza. Come fratello della contradittrice desidera in vece il bene di costei, giacchè diventa bene proprio per aver redenti molti crediti con-

Digitized by Google

tro di Gaetano, e per aver agio di disporre della volontà di lei al suo bisogno. In fine come cessionario di questi crediti agogna in preferenza, che l' amministratore regga immoto tra i dissidî de' condividenti, perciocchè egli con la di lui adesione e complicità per via di affitti e di aggiudicazioni di poderi e ricolti preda i valori delle rendite, le compensa con quei crediti antichi ed inutili, acquistati contro la erede di Gaetano, e fa sì che si verifichi portentosamente in modo indiretto ciocchè non mai potrebbe verificarsi in modo diretto e naturale, vale a dire che mentre i cedenti non avrebbero mai speranza di riscuotere un soldo, perchè il loro autore nulla di presente trova, ed al certo nulla troverà per suo conto nel patrimonio familiare, il cessionario poi esercitando gli stessi diritti e gli stessi titoli, si ripiani di tutto attualmente ed in danaro contante in onta dei coeredi che nulla rinverranno. E la catastrofe di questa comedia non altra sarà che uno sterile regresso contro dell' amministratore Romano, il quale dopo consumati questi spogli, dopo il volgere di tanti anni, non avendo prestata veruna cauzione, e prevedendo lo scioglimento del nempo addensato sul di lui capo, risponderà forse con quel bel passo di Virgilio, che non teme il nudo viandante le aggressioni del ladro.

Il metodo adunque serbato dal sig. Mauro e dall'amministratore è il seguente. Il primo à redento crediti per quanti più ne à potuto, sia da creditori di famiglia, sia da creditori del fallito Gaetano Abenante. Fatto un sodo di apparenti ragioni creditorie si è tratto avanti aggiudicandosi i varî ricolti degli ulivi, senza pagarne il prezzo. L' amministratore dall' altro lato à sofferto la mora, ed in un simulacro di giudizio concertato à permesso che il prezzo dell' aggiudicazione si compensasse co'crediti, qualunque mai essi si fos-

sero. Ma l' amministratore non si è limitato a ciò solo, mentre i favori si sono estesi anche ai figliastri del de Mauro; perciocchè vedremo in appresso di essersi pagato delle migliaia a costoro a titolo di liberanze, nel punto che i coniugi Martucci ed Abenante, che rappresentano il doppio de' diritti di Rosa, nulla àuno potuto ottenere per questo titolo. E perchè poi niente mancasse al quadro vi si è dato il risalto col contrasto dei rancori sfogati verso di cotesti coniugi, sopraggravando costoro e l' amministrazione di spese enormi, e di giudizî multiplicati per costringerli al pagamento di quegli estagli assai dameno di un grande lor credito privilegiato nascente da un giudicato solenne.

§. 9. Dimostrazione di fatto degl' indicati assunti. - Garantia prestata dal sig. Romano in favore del sig. de Mauro.

È a sapere che la Real Cassa di Ammortizzazione rappresentante la Finanza trovavasi creditrice per antichi titoli del trapassato Barnaba Abenante per molte migliaia. Raffaele de Mauro e l' amministratore Romano vedevano nell' acquisto di un tal credito mezzo convenevole per effettuare i loro disegni. Il primo era nudo di proprietà, non ne mancava all' intutto il secondo. Si pose l'affare in trattato, e poichè de Mauro nel 1837 avevasi aggindicato 320 salme di olio importanti la somma di ducati 7860, offerse alla Real Cassa di redimere il credito, di anticipare questa rata, e di pagare il rimanente alla ragione di duc. 2300 all' anno con la garantia solidale precisamente del sig. Romano. Il credito fu liquidato per duc. 25562. 33, de' quali soddisfatta quella somma, rimaneva il resto in duc. 17562. Sopra queste basi si stipulò l'istrumento con l'amministrazione il giorno 30 dicembre 1837 (1),

(1) *Fol. 169 v. 2 di Martucci.*

Digitized by Google

del quale nel patto 7 oltre alle cautele prestate dal sig. de Mauro si legge così » Ed oltre a ciò il costituito D. Nicola Ferraro nella qualita' di procuratore speciale de' suddetti D. Michele, e D. Antonio Romano si obbliga solidalmente col sudetto sig. D. Raffaele de Mauro al pagamento della residuale somma di ducati 17562. 39 nelle tanne, ed epoche sopra espresse, e nello stesso modo, e con le stesse condizioni, e cautele di sopra stabilite per la sodisfazione, tanto del capitale, quanto del convenuto annuo interesse a conto scalare. *Ed all' oggetto il detto sig. Ferraro in nome e parte, e qual procuratore degli stessi sig. D. Michele, e D. Antonio Romano, obbl'ga, ed ipoteca per la suddetta somma, e suoi convenuti annui interessi tutti i fondi rustici siti in territorio del Comune di Rossano Provincia di Calabria Citeriore che vengono riportati fra gli altri fondi ne' ruoli del catasto . . . .* Certamente che non si è visto al mondo un gestore del danaro altrui che possa dirsi intemerato ed imparziale nell' esercizio del suo geloso incarico, quando assume di buona voglia di pagare per un coerede una somma cotanto vistosa, macchiando anche d'impressione ipotecaria i propri beni. Senza fallo che cotesto amministratore consociato ed avvinto al destino di quel coerede che à prediletto, non ispira altra credenza che d' infedele gerente delle cose altrui, e sagrificante alla propria preservazione, non diremo l'utile, ma l'esistenza ancora de' beni amministrati. Basta soltanto la tracotanza del sig. Romano nello avere consegnato in un pubblico istrumento una pruova infallibile della sua prevaricazione per discreditarlo e rimuoverlo dall'uffizio: ma volendo noi fedelmente adempiere alle promesse, faremo toccar con mano alla Gran Corte civile quanto abbiamo assunto come conseguenze necessarie di questi fatti.

§. 10. Risposta ad una obbiezione - Forza del giudicato del 18 marzo 1839.

Noi ci anticipiamo una obbiezione che si crede da'contraddittori l'achille della loro difesa, cioè a dire lo scudo della cosa giudicata, contenuta nella suddetta decisione del 18 marzo 1839. Ci diranno, che allora la G. C. vagliò coteste accuse e le respinse, lodando invece l'amministratore della lealtà della sua condotta. Per chiarire questa parte della causa e riconoscere i veri confini della cosa giudicata convien risovvenirsi di che allora fu disputa, e di che ora si tratti. Perciocchè quando saremo giunti a dimostrare la diversità degli oggetti, fallisce la eccezione della cosa giudicata per mancarle due dei quattro caratteri essenziali e necessari per costituirla, cioè l'*eadem res*, e l'*eadem causa petendi*.

Piacque ai coniugi Martucci ed Abenante richiedere la rimozione dello amministratore anche senza rendere il conto. Come motivi ne dedussero l'abbandono dei fondi; la nissuna rendita del palazzo di Rossano; in fine la collusione nascente dal solenne istrumento stipulato con la Real Cassa nel 30 di dicembre del 1837.

La G. C. civile pronunziandosi sopra una causa complicata di fatti nell'ultimo giorno innanzi il ferio Pascale di quell'anno, s'involse in essi e suppose che gli attori fossero i minori interessati; maggiori gli avversari. Ciò dipese da un doppio motivo, tra per non conoscere le rispettive appartenenze dei condividenti, che per ascoltar parlare all'unisono Raffaele de Mauro e sua moglie, Concetta de Mauro, e la Real Cassa di Ammortizzazione.

Ma se avesse conosciuto: che la Real Cassa e de Mauro erano la stessa persona, perchè cedente e cessionario dello stesso credito: che Concetta de Mauro ve-

dova di Gaetano Abenante nulla doveva conseguire, avrebbe ravvisato che i massimi interessati erano gli attori coniugi Martucci ed Abenante ed i minori i resistenti.

Tutte queste cose e questi estremi di fatto sono cogniti per prova alla terza camera della G. C. civile - E fatta astrazione da questa prima avvertenza, allora versava la disputa nella rimozione a *priori* e senza la disamina del conto; e sotto questo aspetto la G. C. non trovò ad accogliere la domanda, appunto perchè le parve severo espediente esonerare lo amministratore sull'assertiva di quei motivi. In vero tra le ragioni che addusse la G. C. nelle sue considerazioni per sostenerlo, vi fu quella di essere stato sollecito l'amministratore a rendere ed esibire il conto della sua amministrazione alla prima richiesta, e che i coniugi attori avevano trascurato discuterlo: errore di fatto, giacchè allora il conto non erasi per ancora notificato. Ma ora è diversa la quistione, e del tutto distinta da quella sopita nel 1839: di presente siamo occupati intorno alla discussione del conto. Ora se in questo cimento si mostrano colpe evidenti dello amministratore per motivi che si ricongiungono moralmente ai titoli ed alle cose dedotte in quel giudizio, il valutarle facendone uso di giustizia non è offendere il giudicato; giacchè (ripetiamolo qui anche una volta), altra è la controversia attuale inconfondibile con quella conchiusa dal mentovato giudicato del 1839. Per verità nulla à di comune, il patto dello istrumento del 1837 creduto inabile isolatamente a rimuovere l'amministratore con la serie delle manifeste collusioni, delle evidenti colpe, delle quali si è macchiato costui, e che trovano la soluzione ritirandoli a quella origine. Non è vietato trarre da quel titolo il cominciamento della causa prima per la quale l'amministratore si è abbandonato a tanti eccessi nel favore di

Mauro. E che in vero così debba ragionarsi la svela anche una seconda inconsideratezza gettata in quella decisione, smentita da fatti posteriori non vagliati a quel tempo. La G. C. disse che un utile aveva prodotto Romano con la prestata garantia solidale, per avere allontanato un creditore estraneo e molesto. Questo benigno divisamento sta diametralmente in opposizione coi fatti. La Real Cassa creditor molesto a senso della G. C. non pretendeva di residuo che duc. 17562. 39, ed il *circospetto* de Mauro rifacendo il conto ne chiede duc. 32685. con la sua citazione (1). Questo scandaloso avvenimento non fu sotto gli occhi di quel magistrato, ma viene ora in disamina. La Real cassa procedeva in rituali giudizi di contributo, nei quali prevaleva la ragione di tutti, ed il *benefico* di Mauro compensa i suoi crediti direttamente co'danari dell'amministrazione per accordo fermato con l'amministratore. In somma in questa faccenda di Mauro e Romano solidali obbligati, tentano (se fortuna li aiuta) un lucro di soprammano di oltre a duc. 12000 per questa sola faccenda! . . . . Ecco gli utili del patto e della garantia! . . . .

Del pari non è proibito di censurare la condotta trascurante del medesimo Romano per rapporto ai possedimenti notati della famiglia, e pe' quali egli non à scampo veruno. In fine non è lecito di rinvenire, ed in vero non si rinviene nel giudicato l'immunità perpetua di Romano per qualunque fatto colpevole che avesse potuto scorgersi nella discussione di quel conto che allora non ancora si conosceva, nè anche apparentemente, perchè non intimato, nè opposto. E va pur notato un' altro equivoco della Gran Corte nello aver creduto che la Real Cassa avesse frastornato la vendita delle 200 salme di olio. Il fatto

(1) *Fog. 126. vol. 2 di Martucci.*

stà per rovescio, perchè la Real Cassa invece premurò ed ottenne giudicato irrevocabile che ordinava la vendita del genere, e che non ebbe mai più luogo per voler di Romano. Conchiudiamo dunque che altra e tutta diversa essendo la presente disputa; la causa e le ragioni di accusa e di discolpa nel pro e nel contra di Romano vanno discusse integralmente, senza pregiudizio o prevenzione per alcuno dei contendenti, e con libera coscienza dalla G. C. civile.

§. 11. Aggiudicazione delle salme 200 di olio in favore di Raffaele de Mauro per lo ricolto del 1836.

Nel giorno 25 ottobre 1835 (1) Raffaele de Mauro si aggiudicò il ricolto di quell'anno in ulivi per salme 200. Tra i patti dell'aggiudicazione vi fu il seguente. *Le anzidette salme 200 olio saranno dell'aggiudicatario signor de Mauro inserrate, e tenute in deposito a tutto suo rischio, e pericolo futuro, e senza poter mai pretendere abbono alcuno per sfridi, viaggi, e fitto di magazzini, onde consegnarle poi dal giorno primo marzo 1836, in avanti, AD OGNI ORDINE E DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRATORE PER VENDERSI QUANDO L'AMMINISTRATORE MEDESIMO STIMERÀ UTILE, E DEPOSITARNE IL PREZZO NELLA CASSA DI AMMORTIZZAZIONE, SENZA CHE IL SIGNOR DE MAURO POSSA RITARDARNE LA CONSEGNA PER LA SOPRAVVEGNENZA DI SEQUESTRO DI TERZO, O ALTRO IMPEDIMENTO QUALUNQUE, GIACCHÈ COLLA VENDITA, E DEPOSITO DEL PREZZO SUDETTO SI METTONO IN SALVO GL'INTERESSI DE' DEBITORI, E DI OGNI ALTRO INTERESSATO.* Era dunque obbligo immediato dell'amministratore di rendere, e dell'aggiudicatario di Mauro di consegnare la merce dal 1. di marzo 1836 in poi per patto

(1) *Fol. 94 v. 12 di Martucci.*

espresso dell' aggiudicazione - A questo debito eesenziale per ufficio si aggiunse la spinta di condanna profferita dal tribunale. La Real Cassa nel 29 di ottobre di quello stesso anno 1835 (1) sequestrò quelle derrate nelle mani del de Mauro e di Romano. Non ritenne le procedure, ma invece affrettò la convalida del sequestro, che pure conseguì con sentenza passata in autorità di cosa giudicata del giorno 9 luglio 1836 (2). Con questa sentenza si disse così: *condanna esso De Mauro anche col suo arresto personale e senza cauzione a consegnare le dette salme dugento cinque di olio all' ultimo aggiudicatario e maggiore offerente, dopo che avrà giustificato di averne versato alla detta Real Cassa lo importo come dall' aggiudicazione.*

Si rimarchi, che in questa sentenza furono presenti, non meno i coeredi Abenante, che l'amministratore Romano, il quale conchiuse che il tribunale ordinasse la vendita del genere *a sua cura.*

Gli avvisi ed affissi per la vendita si pubblicarono designandosi il giorno 25 di settembre di quell' anno 1836, (3) ma non si vede che quelle esecuzioni si praticassero, giacchè de Mauro e Romano altri destini avevano fermato in mente per quelle grosse partite di generi!

Costui lasciò trascorrere due anni, senza mai più adempiere al precetto del giudicato, quasi che s' infingesse d'ignorarlo, abbandonando nelle mani del socio de Mauro quelle vistose risorse a puro suo profitto. Romano mentre non ne risentiva il bisogno, e non eseguiva il giudicato di condanna, perchè gli olii non esistevano più; per far le viste di agitarsi all' apparire della

(1) *Fog. 192 detto vol. 2 di Martucci.*
(2) *Fog. 251 vol. 1 di Martucci.*
(3) *Fog. 253 detto vol. 1. di Martucci.*

domanda della sua rimozione, citò da capo nel 30 aprile 1838 (1) de Mauro e chiese la consegna degli olii. Il tribunale vi arrise con sentenza contumaciale del 10 novembre 1838 (2). Allora erasi già da un anno conchiuso lo strumento di cessione per lo credito della Real Cassa, del quale abbiamo a lungo ragionato di sopra, quindi l'accordo era più stretto con Romano. De Mauro si oppose alla sentenza, (3) e pretese di compensare il debito dell'olio, che tassò per duc. 21 la salma in duc. 4095 tra la maggior somma di duc. 19913. 22 di debiti redenti a carico di Gaetano Abenante, come si vede dal novero, che ne fece: redenzione che ottenne per consenso della sua sorella e madre della debitrice Serafina nell'epoca recentissima del 1838.

Quì Romano avrebbe dovuto obbiettare quanto vedremo di avere obbiettato a Martucci, cioè a dire: che ostava alla inchiesta la condizione espressa dell'aggiudicazione del genere: che ella forza del patto si congiungeva la virtù del giudicato di condanna del 9 luglio 1836 escludente qualunque eccezione: che Gaetano era un condividente debitore delle figliuole di Emmanuele, e perciò non si potevano compensare le rendite di queste con un credito di tal fatta mancando il primo requisito per effettuarsi la compensazione, cioè la duplice persona a vicenda debitrice e creditrice. Era suo debito eccepire tali cose, come colui che aveva presa parte nelle procedure antecedenti, e per dover sostenere il carico di mandatario onerossimo dei coeredi a questo fine. Ma si portò da uomo scaltro, giacchè tacendo, fece in modo che venissero in causa gli eredi

(1) *Fog. 255 detto vol 1.*
(2) *Fog. 256.*
(3) *Fog. 257 detto vol. 1. di Martucci.*

Abenante. Costoro nuovi al giudizio, e giustamente confidando nel loro rappresentante, del quale si promettevano zelanti difese, poco o nulla dissero, per modo che il tribunale con sentenza del 13 dicembre 1839 ammise la desiderata compensazione (1) - Quanti danni e quante colpe non macchiano l'amministratore in questo rincontro! . . . . - Giudizi multiplicati; spese ammontate; rendite sperdute per conto dei cessionari di Gaetano Abenante; e tutto questo per dolo, anzi che per colpa dello amministratore. Ed a prescindere dalla frodolenta manumissione dei patti, giudicati, proprio dovere, ed adempimento di giustizia per gli amministrati, altro danno sensibilissimo à operato l'amministratore sopra la differenza del prezzo tra l'epoca in cui avrebbe dovuto vendere, e quella dell'avvenuta compensazione. Romano poteva e doveva pel patto vendere gli oli dal 1.° Marzo in avanti del 1836: così disse per *utile degli amministrati* nelle leggi dell'aggindicazione. A quei giorni ogni salma valeva il prezzo di duc. 25 giusta la mercuriale esibita in processo; (2) nel 1838, quando à compensato de Mauro, il genere valeva, come costui medesimo à asserito, duc. 21 la salma; quindi gl'interessati per fatto proprio e doloso all'amministratore ànno risentito la perdita di ducati 4 per salma, cioè ducati 800; e ciò oltre a due annate d'interessi sopra i valori rimasi infruttiferi per due anni presso de Mauro - Non vi potrà esser dubbio che per questo primo capo, non vi è scampo per declinare dalla giusta domanda del rimborso contro di lui e dalla sua rimozione.

(1) *Fog. 260 ibid. vol. 1.*
(2) *Fol. 221 detto vol. 1.*

§. 12. Maggiore conferma di questo assunto.

I Favori per de Mauro non si sono rimasi nella sua persona, ma si veggono diffusi anche sopra gli altri individui che gli appartengono per amicizia, o per parentela. Noi ci serviamo dei due conti posteriori, renduti e giurati dal medesimo amministratore per gli anni 1838 e 1839 nel fine di lumeggiare i trascorsi e le male arti con gli stessi suoi fatti. Questi conti stanno sotto discussione davanti al giudice delegato, ma li adduciamo come documenti senza oppugnarne il *iuxtaposita* per ora: il che forma la maggior posizione favorevole per l'amministratore. Egli nel n. 7 del conto del 1838 (1) porta vendute tra l'altro a Giuseppe de Muro tredici salme di olio per la gabella, o sia ricolto del fondo Arenacchio per l'anno 1837 al 1838 a ducati 20 la salma; mentre lo stesso amministratore signor Romano nel n. 11 dello stesso conto (2) dichiara che il prezzo di ogni salma in quel tempo era di duc. 24 e grana 60, quindi è evidente l'abuso dell'amministratore che nasce da due fatti suoi propri, e nel tempo stesso, e tra loro contradittori. Nè questo è tutto, perciocchè l'amministratore à sentito riguardi e deferenze in favore anche della moglie del signor Mauro, allorquando à soddisfatto a costei per liberanze ottenute insieme con le sorelle durante il giudizio di divisione, nientemeno che duc. 1868 e grana 18, come sorge dal conto dell'anno 1839 al n. 64 (3). Giova osservare con anticipazione, che le stesse liberanze dovute per gli stessi giudicati alla moglie del signor Martucci, ed a lui medesimo come

(1) *Fol. 24 a tergo. Vol. 6.*
(2) *Fol. 25 ibidem.*
(3) *Fol. 62 vol. 6 di Martucci.*

cessionario delle figliuole della predefunta Serafina sono rimase nella semplice condanna, senza che dall' amministratore se ne sia pagato un soldo. Che anzi come si vedrà in appresso avendo voluto il sig. Martucci compensare questo credito confermato da un giudicato con una parte degli estagli da lui dovuti per i fondi di Paludi, Rossano e Crepolati l' amministratore vi si è tanto ferocemente opposto, che anzi giovandosi di un contrattempo, vale a dire quando le produzioni erano nella G. C. civile di Catanzaro per altra causa, à fatto condannare costui al deposito di tutta la somma. E ripetiamo ciò che abbiamo dimostrato a dilungo e che ancor più distesamente dimostreremo, cioè a dire che costui è quell' istesso amministratore che quando si tratti de' lucri e del vantaggio del sig. Mauro suo amico, socio e consorte, non bada, nè a proprî doveri, nè agl' interessi de' suoi committenti ad onta di patti da lui stesso fermati, e di giudicati profferiti. Nè poi quì si arrestano le buone grazie dell' amministratore; perciocchè egli per appagare i desideri dell' amico e per satollare una sola coerede, affamando le altre à distrutto un cespite fruttifero della eredità, cioè a dire, à rimaso i greggi nelle mani di Rosa Abenante prendendone il prezzo per il capitale in ducati 1147. 13, e per interessi fino ai 15 giugno 1839, in duc. 709. 38. Ma tutto questo apparente rigore è stato elusorio, mentre egli stesso dice nel suo conto (1) che li à fatto ritenere alla stessa Rosa per causa delle liberanze, come sorge dall' istrumento da lui stipulato con costei nel 13 settembre dello scorso anno 1839. L' amministratore à commesso evidenti abusi per più motivi. In primo luogo egli aveva obbligo di esigere e far deposito delle somme che ritraeva per questo

(1) *Loco citato.*

capo attivo dell' amministrazione, o meglio estinguerne creditori con interessi. Egli non à fatto nulla in questo senso, e per ciò à mancato al debito del suo incarico. In secondo luogo se à prescelto di pagare le liberanze a titolo di alimenti, ed a causa da dichiarare egli doveva pareggiare la sorte di tutt' i coeredi, dividendo tra essi loro la somma, come e con la stessa misnra con la quale quei giudicati, che esso cita in vantaggio della moglie del de Mauro avevano distribuito. Pari era il diritto e la condizione di tutti, ma sono diventati disuguali il diritto, e la condizione per lo contrappeso della pronunziata collusione dell' amministratore verso del sig. de Mauro, e di chi gli appartiene. In terzo luogo per legge non poteva effettuarsi la compensazione tra il debito per gli animali del primo marito di Rosa sig. Toscano, col credito personale della moglie per liberanze provvisorie. Mancavano le caratteristiche necessarie per operarsi la compensazione, tra le quali la prima si è che il debito ed il credito compensabili sieno delle istesse persone che promiscuamente sono creditrici e debitrici. Ma per Romano poco importa il disposto della legge quando bisogna favorire il collega: ed abbiamo di sopra avuto occasione di osservare uno scandolo maggiore in una compensazione avverata in favore del de Mauro per lo ingente importo delle 200 salme di olio con una parte di crediti redenti a danno della quasi nuda erede di Gaetano Abenante; abbenchè le leggi dell' aggiudicazione stabilite dall' amministratore, accettate dal de Mauro, fossero avvalorate dalla condanna di un solenne giudicato che portava nella sua lettera e nel suo disposto l' immediata vendita di quel genere sin dal 9 luglio 1836. Senza dubbio che la condotta di questo amministratore, che altra legge non riconosce che il proprio capriccio, e ad altro fine non bada che al proprio van-

taggio non deve tolerarsi più a lungo, per non veder vessare ingiustamente coloro i quali lo rimunerano largamente delle sue colpe, e per non far sì che il male accresciuto per la diuturnità dell'ufficio diventi insanabile.

§. 13. Operazioni dell'amministratore vessatorie contro il solo coerede Fabio Martucci - Condotta diversa e contraria di quella serbata verso dell'altro coerede sig. Mauro.

Fabio Martucci e suo figlio Vincenzo sono eredi; il primo in usofrutto, il secondo in proprietà di Giuseppe Martucci fratello e zio rispettivo. Costui nel 22 novembre del 1833 riportò cessione dal consultore Gaspare Capone ed altri avvocati creditori della eredità di Emmanuele e Barnaba Abenante per duc. 14600 oltre agl'interessi posteriormente maturati sino all'epoca attuale. Questo credito ottenne anche una dichiarazione di privilegio dal tribunale, e dalla prima camera della G. C. civile di Napoli con decisione solenne del dì 12 novembre 1832 renduta in piena contraddizione degli eredi Abenante e della lunga schiera dei loro creditori, non esclusa la Real Cassa di ammortizzazione cedente il suo credito a de Mauro (1). Dall'altro lato Giuseppe Martucci era garante solidale di Michele de Paola affittatore de' beni di Rossano, Paludi, e Crepolati per l'annuo estaglio di ducati 2115 lordo del peso fondiario in annui duc. 888. Spento Giuseppe, i suoi eredi Fabio e Vincenzo da un lato divennero debitori dell'amministrazione per ragion dell'affitto, e dall'altro creditori della medesima per la cessione degli avvocati. Costoro per lo importo della cessione di unita a Nicoletta Abenante moglie e madre di Fabio e di Vin-

(1) *Fol. 268 vol. 1.*

cenzo praticarono un sequestro presso Michele de Paola nel 17 settembre 1735, per essere soddisfatti, i primi per lo importo della cessione, e la seconda per duc. 600 a lei concessi a titolo di liberanza per alimenti.

Il sequestro con la dimanda di condanna al pagamento fu regolarmente notificato a tutti i coeredi Abenante, e tra questi anche al signor de Mauro. Il tribunale si occupò seriamente della disputa in contraddizione delle parti, le quali nulla opposero contro la forza e l'efficacia de' titoli, e con sentenza passata in autorità di cosa giudicata del giorno 5 febbraro 1836 (1) dispose così: *Relativamente poi all'altro sequestro dell'istessa data, praticato sù i medesimi sequestratarî fa dritto alla dimanda di essi sequestranti ed all'effetto lo dichiara buono e valido, e* CONDANNA *D.* OTTAVIO FERRARI. *D.* MICHELE DE PAOLA, E *D.* FABIO MARTUCCI COME DEBITORI PURI, E SEMPLICI, DE' SEQUESTRATI CONIUGI *D.* RAFFAELE DE MAURO E *D.* ROSA ABENANTE, DE' CONIUGI *D.* FRANCESCO MAZZIOTTI E *D.* MARIA FALCO, E DI *D.* LUCREZIA, *D.* MARIANNA, E *D.* CANDITA FALCO A PAGARE A PRO DI *D.* NICOLETTA ABENANTE, E *D.* VINCENZO MARTUCCI I DUC. 14609, E GRANA 30 TRA SORTE, ED INTERESSI DECORSI FINO A 10 LUGLIO 1834, OLTRE A QUELLI SCADUTI IN SEGUITO, A CHE MATURERANNO FINO ALLA SODISFAZIONE INTEGRALE; DOVUTE TALI SOMME PER EFFETTO DEGLI ATTI AUTENTICI DEL 30 DICEMBRE 1819, E 22 NOVEMBRE 1833. *Con dichiarazione che le somme dovute da' soli D. Fabio Martucci e D. Michele de Paola fino a duc. 1115 in conformità della sentenza de' 22 dicembre 1834 passata in cosa giudicata verranno depositati nella real cassa di ammortizzazione;* IL DI PIU' SARA' PAGATO DIRETTAMENTE AI SEQUESTRAN-

(1) *Fol. 232 v. 1. di Martucci.*

ti. Nel giorno 4 agosto dello stesso anno 1836 i signori Martucci, ed Abenante precettarono de Paola pel pagamento in corrispondenza delle rispettive somme (1) derivanti dalla sentenza, e ne riscossero in conto soli duc. 1841 e grana 15. Ciò premesso: allorchè Martucci fu molestato dall' amministratore per lo pagamento degli estagli, oppose le ragioni che gli venivano dal giudicato, e che avvaloravano i titoli certi per crediti privilegiati che vantava contro della eredità. Ma Martucci non godeva delle raccomandazioni del signor de Mauro (2); anzi era colui che doveva soggiacere a tutti gli odi e persecuzioni dell' amministratore, perchè promovente la sua rimozione. Non valsero per lui le ragioni, che comunque invalide furono efficaci pel signor de Mauro; in fine usando di opportuna occasione il signor Romano fece condannare i creditori al deposito di tutti gli estagli, ed anche alle somme sborsate pel contributo fondiario con sentenza del giorno 17 luglio 1840 (3). Facendo un paragone tra le avventurose predilezioni di de Mauro, e le male sorti di Martucci si scorgerà cagione di questi contradittori avvenimenti lo sdegno cieco e l' avaro disegno del signor Romano concepiti a pregiudizio de' condividenti, e de' beni amministrati. Romano à preteso ed ottenuto davanti ai primi giudici che si liberasse dalla responsabilità per la resta dovuta da Niccola Falco nella somma non lieve di duc. 2928 e grana 68, sol perchè gl' interessati condividenti ne consentirono la ritenzione: Romano à permesso che Raffaele de Mauro compensasse il vistoso valore di 200 salme di olio in duc. 5000 tra la maggior somma di crediti,

(1) *Fol. 235 v. 1. di Martucci.*
(2) *Fol 177, a 184 vol. 1. Martucci.*
(3) *Fol. 243 v. 1. di Martucci.*

non diretti contro della eredità di Barnaba ed Emmanuele Abenante, ma contro di Gaetano che nulla deve conseguire: Romano à concesso duc. 1864 per liberanze alla sola moglie dello stesso Mauro, defraudandone gli altri coeredi, e compensando a questo modo il debito del defunto Pietrantonio Toscano suo primo consorte: Romano à disposto a suo libero arbitrio de' cespiti amministrati, spregiando la tema di arrecare maggior danno, o la speranza di procacciare maggior vantaggio ai suoi committenti. E per Martucci in qual modo si è diportato? A' rispettato in lui le ragioni che con forme più favorevoli di quelle di de Mauro si appalesavano? Nulla egli à fatto; che anzi à operato astiosamente in contrario. Ma per Martucci non era uopo di predilezione, ma di giustizia per dar luogo al temperamento bonario che egli progettava.

In pro di costui militavano più efficaci ragioni, che per de Mauro, per sua moglie, e per de Falco; imperciocchè i titoli creditorî erano indubitabili, certi, privilegiati, diretti sopra i beni amministrati ed affligenti le due eredità di Barnaba e di Emmanuele Abenante. Il consenso semplice dei condividenti concorreva più robustamente che per gli altri, stando il giudicato di condanna riferito di sopra. Da ultimo lo stesso amministratore che contrasta ed oppugna la compensazione con una parte delle rendite ereditarie: che persegue e costringe il coeredo Martucci a versar queste rendite: che concepisce ed esala rancore incessante contro di costui: che aggrava ed impoverisce di spese l'amministrazione multiplicando e suddividendo in mille le esecuzioni spesosissime contro dello stesso Martucci, pretestando di non potere aver luogo la ritenzione perchè i titoli non sono efficaci direttamente sulle rendite, ma possono eseguirsi in un contributo a fronte degli altri creditori, esibisce egli stesso un documento irretrattabile

che lo condanna sopra questo riguardo, e che smentisce intuitivamente le sue cavillose obbiezioni.

Egli, il nostro amministratore, nel conto per l'anno 1839 (1) al num. 62 dice così sotto la rubrica dell'esito *per debiti estinti*. A D. Fabio, e D. Vincenzo Martucci in conto di ciò che avanzano dagli eredi del fu' D. Emmanuele Abenante per credito ceduto dagli avvocati di Napoli a D. Giuseppe Martucci del quale sono eredi, duc. 586, e grana 22. Dunque lo stesso Romano riconosce e confessa così fortemente la ragione di Martucci, che da quelle stesse rendite, per le quali contrasta la ritenzione verso di costui medesimo, ne paga delle somme in estenzione parziale del suo credito. Dunque tutta la mole de' giudizî agitati e delle malignazioni fondate sopra la morosità di Martucci, e che formano la gran difesa dell'amministratore, e che tutti mirano al pagamento degli estagli è sfogo di rancore per interessi personali, non pratica di doveri per sentimento di giustizia; avvegnache egli medesimo ritiene, confessa ed estingue il credito che nega e combatte. Che in vero giusta persecuzione non vi può essere verso di chi si riconosce la santità del diritto sino al segno di compierne lo adempimento con pagamenti diretti e volontarî.

Si palesa adunque in tutta la sua deformità il mal talento dell'amministratore nella serie de' fatti narrati e comentati sino a questo punto, e nelle cagioni che mossero il suo sdegno. Ed al certo che la G. C. riproverà nella sua coscienza e nel suo intendimento questa condotta reprensibile, e ributterà sdegnosamente le difese del signor Romano, quando dirà che la ritrosìa di Martucci è stata cagione di tanti procedimenti che si leggono ne' conti. E come conseguenza necessaria delle

(1) *Fol. 62 vol. 6. di Martucci.*

premesse la G. C. civile cancellerà dal conto tutte le partite di esito relative a questi giudizî, dichiarandole ingiuste, capricciose, e perciò da dover rimanere a debito dell' amministratore (1).

§. 14. Depositi fatti dall' amministratore nella Real Cassa di Ammortizzazione.

I due grandi punti di appoggio per gli avversarî, come si è visto sono i ritardi di Martucci nel pagare gli estagli, ed i vantaggi arrecati da Romano apparsi principalmente nei depositi versati nella Real Cassa di Ammortizzazione che si dicono in duc. 14540. 62 - Pel primo capo abbiamo a nostro credere chiarito e fatto toccar con mano il torto flagrante dell' amministratore nelle multiplici esecuzioni spinte contra di Martucci, vessatorie, perchè capricciose ed ingiuste - Dileguiamo ora anche questo equivoco che destramente fa giuocare il contraddittore per servire alla sua causa. Nel dettaglio dei versamenti riportati nel conto (2) in disamina, l'amministratore riferisce i varî depositi, ma tutti eseguiti da' reddenti per condanne riportate prima dell' ingresso della sua gestione. Le sole somme da lui versate sono duc. 1223. 60 con questa ditta: *addì 11 settembre* 1835 *depositati dall' amministratore rendente del presente conto duc.* 1223. 60.

Laonde egli nissuna pena assunse per procurare quei depositi, ed è stato effetto di mero caso, e pos-

(1) Queste partite si leggono nella discussione del conto dal n. 13, al 17 e da' n. 17 a 29, e da 31, a 51, e negli altri conti del 1838, dal n. 16, al n. 59; e nel conto del 1839 dal n. 41 in avanti: somme tutte per compenso e per spese eccedenti i duc. 2000.

(2) *Fol. 17 vol. 1 di Martucci.*

sibile ad avverarsi anche sotto la gestione di altri quei versamenti ai quali non à preso Romano la benchè menoma parte - Che per opposto si è osservato poco innanzi, che quando doveva e poteva arricchire la sua cassa con rendersi diligente e procacciare che vi si deponessero vistosi valori, à soprastato, non à voluto, à colluso ed à lasciato infine sperdere ogni risorsa - Quindi si fiacca anche questo prodigio dei depositi, pel quale tanto si fa gigante ed animoso il nostro avversario. Da ultimo non evita la rimozione colui, che comunque facesse alcun deposito, si rendesse nel resto despota assoluto dell'amministrazione.

§. 15. Onorario eccessivo del signor Romano.

I condividenti soci d'interessi col sig. Romano gli stabilirono l'annuo stipendio di duc. 480. Martucci e sua moglie rifiutarono di acconsentire: essi anzi ànno opposto come eccedente questa ritenuta nel conto.

Inoltre anche che fossero concorsi nella definizione di un tale onorario, debbe ciò sempre intendersi per le cure utili spese per l'amministrazione. Nel fatto costui si è bruttato di ogni maniera di dolo e di colpa. Di più egli si è ristato dallo agire, sia per necessaria parzialità verso di de Mauro, sia come egli dice per la esistenza dei sequestri; il certo si è che nulla à operato. Senza fallo che pel non fatto non vi può essere verun guiderdone, massime se largo ed esorbitante. Se è pur vero che l'emolumento si misura dall'utile e dall'introito, anche questi requisiti non cospirano nel favore del sig. Romano, giacchè utili non à procacciato, nè à procurato introiti corrispondenti alla tassa del suo emolumento.

Egli stesso riporta nei conti tutte le somme che à riscosso, e che sono le seguenti.

Nel 1 anno 1835 ———	2389. 39
Nel 2 1834 ———	176. 26
Nel 3 1837 ———	1175. 72
In uno ———	3741. 37

Romano ne pretende, prededotti le spese e gli esiti, annui duc. 480, cioè per un triennio ducati 1440: in altri termini un premio che ricade presso a poco al 50 per 100! . . , Al certo che non si soffrirà questo scandalo. E per ultimo si avverta, che sopra questo punto si tratta di restituire, mentre il nostro amministratore per prima cura à ritenuto ed imborsato il suo onorario sempre e costantemente.

CAPO IV.

DOMANDA DI RIMOZIONE.

§. 16. È sempre ammessibile.

I coniugi Martucci ed Abenante senza brigarsi di richiedere anticipatamente il conto dallo amministratore Romano avanzarono *a priori* la domanda della sua rimozione (1). La G. C. civile con decisione del 18 marzo 1839 non l' accolse - Ordinatasi poi la reddizione del conto con sentenza del 18 febbraio 1838, allorchè Romano chiese la liberanza dei ducati 300, ed apertasi la discussione, gli attori ànno riprodotta la stessa inchiesta. Negano gli avversarî l'ammissibilità della domanda, perchè non fatta per forma di atto di citazione.

Questo assunto è strano ed illegale. Innanzi tutto la domanda di rimozione si riproduce e rinasce tante

(1) *Fog. 1 vol. 2 di Martucci.*

volte per quanti sono i mancamenti dell' amministratore, i quali vi danno luogo ed appoggio in qualunque periodo dell' amministrazione. Un' amministratore può ben trionfare di presente ed essere rimosso domani. Di più la rimozione del mandatario sorge principalmente dai visceri del conto, dalla disamina delle operazioni e della condotta che si scopre e purifica nella discussione; quindi è conseguenza necessaria ed immediata di questo esperimento. Perciocchè chiarito uno amministratore sleale ed infedele, non soffre la giustizia che duri nell' ufficio a flagello degli amministrati. Ecco perchè questa domanda è di sua natura incidentale nel giudizio di discussione del conto, e perciò non faceva mestieri promuoverla con apposita citazione. Ma basta ed è sufficiente che si cerchi nella discussione del conto e con atti e domande incidenti di quel giudizio, come di fatto si è praticato dagli appellanti sì come depongono i verbali della discussione e le difese posteriori. Queste conclusioni figlie della ragione e della giustizia sono massime di giureprudenza sparse in ben mille decisioni della nostra G. C. civile, e che per essere a notizia comune tralasciamo di riferire per tenore.

§. 17. Persona suscettibile a sostenere le parti di amministratore.

Se la G. C. civile, come auguriamo, trovi a dimettere dall' uffizio Romano, non potrebbe meglio confidare lo incarico che a Fabio Martucci.

Costui rappresenta sette once nella eredità divisibile, e molti crediti: è pure dovizioso per propria fortuna; quindi offre agli interessanti cautela estesissima di bene amministrare. Concorre anche per lui la presunzione favorevole, giacchè tratterebbe le cose proprie apportandovi la cura e la prudenza di buon pa-

dre di famiglia. Infine si esibisce di esercitarne le funzioni senza veruno emolumento; perciocchè preferisce di salvare le proprie sostanze, che lucrare un premio annuale, largo guiderdone per uno straniero, scarso per un coerede a fronte della preservazione dei beni che gli toccheranno in divisione.

Martucci quindi ricongiunge nella sua persona, estesa cautela, favorevole presunzione, e segnalata economia: mire inculcate dal provveder sovrano in ripetuti rescritti al proposito di queste occorrenze e seguite rigorosamente dai Tribunali e dalle Corti; cosicchè sembra che anche ora debbano ricevere adempimento ed esecuzione nella causa nostra.

§. 18. Somma e conchiusione di tutta la causa.

Se per maggior comodo dei giudicanti vorranno ridursi a proposizioni semplici le copiose dimostrazioni sino ad ora compiute sopra i varî punti della materia controversa, crediamo di potersi raggiungere questo scopo rammentando: che nella causa attuale va risguadato l' amministratore della indivisa eredità Abenante qual mandatario oneroso, perchè ricompensato di larga mercede, e perciò passibile del dolo non solo che delle colpe, anche lievi che esse si fossero. Mirata la quistione da questo lato, e facendoci da presso ai minuti riguardi della condotta del medesimo amministratore, si ravviseranno in lui due essenzialissimi difetti: trascuranza e collusione. La prima invalsa dal cominciamento dell' incarico sino al 13 settembre del 1836; la seconda da questo momento sino ad ora, giacchè segnò quel giorno la domanda della sua esonerazione promossa dai coniugi Fabio Martucci e Niccoletta Abenante - In vero le degradazioni dei fondi trasandate e perciò accresciute; le rendite obbliate e mul-